

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 29 marzo 2021 alle ore 9:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
LUGLI STEFANO	Presente in videoconferenza
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Presente in videoconferenza
NANNETTI FEDERICA	Presente in videoconferenza
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Assente
SOLOMITA ROBERTO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 33

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 3320/18 R.G. INSTAURATA DAL SIG. I.L. CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA RELATIVAMENTE AL SINISTRO AVVENUTO IL 19.9.16 SULLA S.P. 132 IN CARPI, CAUSATO DA INSIDIA STRADALE.

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 3320/18 R.G. INSTAURATA DAL SIG. I.L. CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA RELATIVAMENTE AL SINISTRO AVVENUTO IL 19.9.16 SULLA S.P. 132 IN CARPI, CAUSATO DA INSIDIA STRADALE.

Con atto di citazione del 2.7.2018 (*assunto agli atti al prot. n. 24874/2.12.1/f.1378*) la Provincia di Modena veniva citata in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Modena dal sig. L. Incerti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 19.9.2016 sulla S.P. 13.2 traversa San Giorgio in Carpi (MO), causato da insidia stradale.

Parte attrice riteneva sussistere la responsabilità della Provincia di Modena per omessa manutenzione della strada, teatro del sinistro, in quanto il fatto sinistoso si sarebbe verificato a causa della presenza sul manto stradale di liquido scivoloso (nella specie mosto d'uva) che faceva scivolare rovinosamente a terra il sig. Incerti.

A seguito dell'asserito sinistro il sig. Incerti riportava danni al motoveicolo di proprietà nonché lesioni personali; la Provincia si costituiva regolarmente nel giudizio in oggetto avanzando le proprie istanze istruttorie per evidenziare la causa del danno fosse da ricondurre ad un caso fortuito o forza maggiore.

Ciò malgrado il Giudice di primo grado, con sentenza n. 471/2020 accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. L. Incerti nei confronti della Provincia di Modena e condannava quest'ultima al pagamento dell'importo di € 748,58 per danni al motoveicolo ed € 1.892,98 per danni fisici oltre interessi legali, nonché al rimborso a favore dell'Attore delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico dell'Ente provinciale anche le spese di CTU medico legale e di CTU tecnico estimativa già liquidate in corso di causa.

Avverso la sentenza di primo grado, la Provincia Modena ha proposto appello in data 28/10/2020 avanti il Tribunale di Modena ad oggi pendente; nella proposizione del giudizio di appello veniva formulata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza : all'udienza del 17/2/2021 il Giudice dell'appello ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza, mandando comunque in decisione la controversia.

Preso atto della esecutività della sentenza di primo grado, seppur nelle more del giudizio di appello, si ritiene di dovere comunque procedere alla ricognizione di tutti gli oneri derivanti da tale provvedimento come previsto dall'art. 193 del Dlgs. 267/2000 salvo il diritto alla ripetizione di quanto verrà pagato, nel caso di esito definitivo favorevole per la Provincia di Modena.

Si precisa che la sentenza emessa dal Giudice di Pace in ambito civile è immediatamente esecutiva e si richiama quanto previsto all'art. 194 del TUEL che recita:

<<1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;>>

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve evidenziare come in relazione alla necessità dell'attivazione di una procedura di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) dlgs. 267/2000 siano stati espressi orientamenti, non sempre univoci, con riguardo specificamente alla sola refusione delle spese di lite derivanti dalla soccombenza dell'Ente.

Per completezza Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 e SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive, dalle altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, *“mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna, il Consiglio dell'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194... sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*

Appare quindi opportuno, ai fini meramente ricognitori prendere atto degli effetti della sentenza del Giudice di Pace di Modena sentenza n. 471/2020, depositata il 2.9.2020, attivando la procedura prevista dall'art. 194 TUEL, essendo altresì qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio *“l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'Ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]”*.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, è infatti finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio e prevede, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Sulla base di tale principio, seppur la Provincia di Modena proceda periodicamente agli accantonamenti nel fondo rischi allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio atteso che *“una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio”*, la procedura che si individua quale opportuna, nella fattispecie in esame, appare dunque quella stabilita dall'art. 194 d.lgs. 267/2000.

Per tali motivi, occorre evidenziare e ribadire che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto delle più recenti orientamenti, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi all'organo consiliare e che coerentemente a quanto previsto dall'art. 35 c. 5 del Regolamento di contabilità dell'ente, si procederà ad incrementare tale capitolo 2751 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" attraverso storno da altro capitolo di spesa corrente.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente e che tali riflessi per un importo pari a complessivi € 5.541,90 sono determinati come segue:

Liquidati in sentenza 471/20 Giudice di Pace:

Diritti.....	€ 1.205,00
R.S.G. (spese generali) 15%.....	€ 180,75
C.p.a 4%.....	€ 55,43
Iva 22%	€ 317,06
totale spese legali.....	€ 1.883,24

Danno patrimoniale liquidato.....	€ 718,58
Danno non patrimoniale liquidato.	€ 1.892,98
Spese C.T.U. tecnica Simoncini...	€ 473,62
Spese C.T.U. medica Dr.Storchi...	€ 549,00
Interessi legali danno non patr.....	€ 24,48
Totale dovuto(capitale+spese)...	€ 5.541,90

Tale importo complessivo è determinato in base ai tariffari legali vigenti applicati *ratione temporis* e trova copertura finanziaria sul capitolo 2751 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" del P.E.G. 2021, approvato con atto del Presidente n. 14 del 22.1.2021.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267.

visto il vigente Statuto;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario delegato con P.O., responsabile dell'Ufficio Avvocatura Unico e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente apre la trattazione del presente oggetto:

Avv. BELLENTANI BARBARA – Funzionario P.O. dell'Ente

Buongiorno a tutti. Due parole in ordine a questa delibera. In primo luogo una considerazione di tipo formale preliminare: il passaggio in Consiglio avviene essenzialmente per ragioni informative ricognitive dell'importo che si deve pagare. Questo perché noi abbiamo già comunque gli stanziamenti in bilancio per far fronte a quella che è la liquidazione del danno statuito dal Giudice di Pace. Quindi l'approccio è quello strettamente formale, seguendo quelle che sono le indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 2019. La sentenza infatti non è passata in giudicato, però le sentenze di primo grado sono comunque esecutive. Da qui il motivo per il quale occorre comunque, secondo anche i Giudici contabili, il passaggio in Consiglio. Per quanto riguarda il merito, stiamo parlando di un sinistro stradale occorso ad un motociclista a causa della presenza di mosto, probabilmente una sostanza liquida abbandonata, si pensa a del mosto, perso da un autocarro. Quindi siamo di fronte ad un fatto che probabilmente era del tutto imprevedibile per i soggetti responsabili della manutenzione delle strade provinciali; ciò nonostante il Giudice di Pace ha ritenuto, comunque applicando un principio di responsabilità oggettiva del custode, di dovere condannare la Provincia al risarcimento. Stiamo parlando di un importo complessivo, tenuto conto di spese, di danno biologico, c'è danno alla persona e danno materiale al mezzo, di 5.500 euro. Ovviamente non abbiamo condiviso i principi che sono stati affermati da parte del Giudice di Pace. Attualmente siamo in fase di appello innanzi al Tribunale di Modena, perché ovviamente abbiamo evidenziato nel miglior modo possibile il fatto che la presenza di questo materiale in una giornata, non è stato neanche riscontrato immediatamente dopo quando sono intervenute le Autorità pubbliche, sia un fatto riconducibile a un caso di forza maggiore o caso fortuito. Quindi attualmente siamo in grado d'appello e ovviamente la delibera di debito fuori bilancio è doverosa sulla base della previsione dell'interpretazione dell'articolo 194 del TUEL. Ovviamente il Consiglio non è chiamato ad esprimere delle valutazioni quantitative, perché si tratta comunque di un recepimento di quello che ha già statuito il Giudice, ma il passaggio, come dicevo inizialmente, ha più che altro una finalità ricognitiva e di informativa dell'organo consiliare. Sono a disposizione se ci fossero comunque delle richieste di chiarimenti.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	12
FAVOREVOLI	n.	10 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Nannetti, Paradisi, Rebecchi, Solomita, Zaniboni e Consigliere Lugli)
ASTENUTI	n.	2 (Consiglieri Platis, Magnani)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dispositivo di cui alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Modena n. 471/2020, notificata in data 29.9.20, per l'importo complessivo di €5.541,90 quale espressa condanna disposta nella sentenza già esecutiva, dando atto che le eventuali variazioni di importi derivanti dal procedimento giudiziario in oggetto, nonché riferite a interessi, registrazione sentenza saranno assunte con successivo provvedimento allorquando gli importi saranno accertati in via definitiva e al momento della liquidazione;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputata al capitolo n. 2751 "*Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni*" del P.E.G. 2021;
- 4) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e di demandare all'U.O. Avvocatura Unica l'adozione dei provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione;
- 5) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Originale Firmato Digitalmente

Verbale n. 110 del 29/11/2021

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N. 1013/2021 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA NELLA CAUSA CIVILE N. 37/2020 R.G. INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI REGGIO EMILIA, IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO.

Pagina 1 di 7

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 29 novembre 2021 alle ore 9:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
BELLUCCI CLAUDIA	Presente in videoconferenza
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
COSTI MARIA	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Presente in videoconferenza
NANNETTI FEDERICA	Presente in videoconferenza
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Assente
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Assente
SOLOMITA ROBERTO	Assente
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 110

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N. 1013/2021 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA NELLA CAUSA CIVILE N. 37/2020 R.G. INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI REGGIO EMILIA, IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO.

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA N. 1013/2021 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA NELLA CAUSA CIVILE N. 37/2020 R.G. INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI REGGIO EMILIA, IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO.

La Provincia di Modena unitamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Reggio Emilia è stata coinvolta nel giudizio civile in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1, c.p.c. promosso dal sig. D.G. in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della società Eurogas Energy, per ottenere la sospensione della cartella di pagamento n.09520190012333115001 notificata in data 9.12.2019.

Si premette che a monte della procedura esecutiva, veniva definito favorevolmente alla Provincia di Modena con sentenza del Giudice di Pace di Sassuolo n. 38 del 20/01/2012 la causa promossa dal Sig. D.G. titolare dell' E.E. e dal Sig. D.R. contro le ordinanze ingiunzioni opposte dalla Provincia di Modena (*ordinanza ingiunzione prot. 108498 del 30/11/2010 contro D.G. per un importo di € 10.011,20 ed ordinanza ingiunzione prot. 108502 del 30/11/2010 contro D.R. per un importo di € 10.011,20*) per violazione dell'art. 18 comma 7 d.lgs. 128/2006 inerenti l'irregolare fornitura a terzi di gas gpl, in assenza di apposita autorizzazione.

Successivamente, avverso tale sentenza i Sigg.ri D.G. titolare dell'impresa Eurogas Energy srl e dal Sig. D.R. proponevano appello ed il Tribunale di Modena con sentenza n. 664 del 05/03/2017, pubblicata il 28/04/2017, nuovamente confermava la sentenza di primo grado .

Preso atto del versamento di solo una parte delle somme oggetto di soccombenza la Provincia di Modena iscriveva al ruolo la differenza dovuta ed in data 9/12/2019 al Sig. D.G. quale legale rappresentante della società, veniva notificata pertanto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella di pagamento n.09520190012333115001 per l'importo complessivo di €14.442,03 maggiorato per ritardato pagamento (*di cui € 14.015,68 a titolo di sanzione amministrativa anno 2017 spettante alla Provincia di Modena, € 420,47 a titolo di oneri di riscossione e € 5,88 a titolo di diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione*).

Avverso la cartella notificata si opponeva il Sig. D. G. citando la Provincia di Modena e l'Agenzia Entrate – Riscossione avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia.

L'Amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno resistere nel giudizio di opposizione al fine di vedere accertato il rapporto di concorsualità ex art. 5 L.689/81 (*e non di solidarietà ex art. 6 L.689/1981 come ritenuto dall'opponente*) nella violazione accertata a carico dei sigg.ri D.G. e D.R. e la legittimità della iscrizione a ruolo della cartella esattoriale emessa a carico del sig. D.R. il quale non è risultato avere effettuato alcun pagamento.

Con la sentenza n. 1013/2021, depositata in data 21.7.21, il Giudice di Pace di Reggio Emilia confermava il rapporto di concorsualità fra i due responsabili dell'illecito ai sensi dell'art. 5, l. 689/1981 il sigg.ri D.G. e D.R. (aventi medesimo cognome) nella violazione dell'art. 8, co.7 del d.lgs. 128/2006, statuendo però che l'iscrizione a ruolo dovesse avvenire nei confronti dell'altro soggetto responsabile e non nei confronti di quello destinatario della cartella esattoriale avendo quest'ultimo provveduto al versamento di quanto dovuto pro-quota.

Con detta sentenza il Giudice di Pace di Reggio Emilia condannava la Provincia di Modena al pagamento delle spese di lite liquidate in € 264,00 per anticipazioni ed euro 1.450,00 per compensi oltre al 15% su compenso per rimborso spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. di legge, e successive eventuali occorrente.

Ciò premesso, la sentenza emessa dal Giudice di Pace è immediatamente esecutiva e si richiama quanto previsto all'art. 194 del TUEL che recita:

<<1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;>>

I requisiti di carattere generale che deve pertanto avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve evidenziare come in relazione alla necessità dell'attivazione di una procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. a) siano stati espressi orientamenti, non sempre univoci, con riguardo specificamente alla refusione delle spese di lite derivanti dalla soccombenza dell'Ente qualora vi sia già apposita copertura nei capitolo di bilancio dedicati.

Per completezza Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.210/2018/PAR del 3 luglio 2018 e SSRR n. 12/2007/QM, ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente fra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive, dalle altre previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, osservando come: *"mentre nel caso di sentenza esecutiva di condanna, il Consiglio dell'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193, comma 2, lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194.... sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio"* (cfr. art. 193, comma 2 cit.).

Appare quindi opportuno prendere atto degli effetti della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 1013/2021, depositata in data 21.7.21, attivando la procedura prevista dall'art.194 TUEL, essendo qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non tanto la possibilità

di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, *“l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'Ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]”*.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, è infatti finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio e prevede, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Sulla base di tale principio, seppur la Provincia di Modena proceda periodicamente agli accantonamenti nel fondo rischi allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio atteso che *“una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio”*, la procedura che si individua quale opportuna, nella fattispecie in esame, appare dunque quella stabilita dall'art. 194 d.lgs. 267/2000.

Per tali motivi, occorre evidenziare e ribadire che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Si richiamano le deliberazioni consiliari nn. 85 e 86 del 14.12.2020 con le quali il Consiglio provinciale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il bilancio di previsione 2021-23.

Si richiama altresì l'atto del Presidente n. 14 del 22.1.2021 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021.

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto delle più recenti orientamenti, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi all'organo consiliare e che coerentemente a quanto previsto dall'art. 35 c. 5 del Regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà al pagamento sul capitolo 2751 *“Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni”* del P.E.G. in corso.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente e che tali riflessi per un importo pari a complessivi € 2.379,72 sono determinati come segue:

Liquidati in sentenza 1013/21 Giudice di Pace Reggio Emilia:

compensi.....	€ 1.450,00
spese generali 15%.....	€ 217,50
c.p.a 4%.....	€ 66,70
i.v.a. 22%	€ 381,52
anticipazioni.....	€ 264,00
totale spese legali.....	<u>€ 2.379,72</u>

Tale importo complessivo è determinato in base ai tariffari legali vigenti applicati *ratione temporis* e trova copertura finanziaria sul capitolo 2751 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" del P.E.G. 2021, approvato con atto del Presidente n. 14 del 22.1.2021.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267.

Visto il vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto è urgente ed improrogabile, in considerazione della sentenza esecutiva in oggetto, al fine di evitare la notificazione degli atti dell'esecuzione dalla controparte, la quale deve comunque rispettare il termine ex legge n. 30 del 28.2.1997 previsto in 120 giorni dalla notifica alle pubbliche amministrazioni del titolo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

La Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

BELLENTANI BARBARA – Dirigente Avvocatura, Appalti e Contratti

Buongiorno a tutti. Questo è un provvedimento che comporta il riconoscimento di un debito derivante da sentenza in applicazione di quanto prevede l'articolo 194 del TUEL. Si tratta di una soccombenza per spese legali a seguito dell'annullamento di una cartella di riscossione coattiva adottata dall'Amministrazione Provinciale per il recupero di somme derivanti da sentenza. Per una questione formale il Giudice ha annullato il provvedimento. Il passaggio che oggi facciamo in questa sede ha natura prettamente formalistica, per due ragioni: primo, perché il quantum del debito

ovviamente non può essere suscettibile di una valutazione diversa da parte dell'organo consiliare, così come anche affermato da parte della Corte dei Conti lombarda; dall'altra parte, perché la copertura della somma di cui stiamo parlando, che sono 2.379 euro, è già disposta all'interno di un apposito capitolo di bilancio del PEG 2021. Quindi in questo caso noi ci avviciniamo con la presentazione di queste delibere perché riteniamo che, in aderenza a quello che dice la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il passaggio in Consiglio è un atto dovuto, più per ragioni informative dell'organo consiliare sull'esito di un giudizio, che rispetto ovviamente a un aspetto meramente contabile che è un'esigenza di copertura delle somme. Da questo punto di vista ho concluso l'esposizione.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 10
FAVOREVOLI	n. 8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Nannetti, Paradisi, Rebecchi e Zaniboni.
ASTENUTI	n. 2 (Consigliere Magnani e Consigliera Bellucci)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1013/2021, depositata in data 21.7.21, del Giudice di Pace di Reggio Emilia per l'importo complessivo di € 2.379,72 quale espressa condanna alle spese di lite disposta nella sentenza già esecutiva, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successivo provvedimento allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputata al capitolo n. 2751 "*Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni*" del P.E.G. 2021;
- 4) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e di demandare all'U.O. A vocatura Unica l'adozione del provvedimento di impegno di spesa e liquidazione;
- 5) di inviare ove necessario il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Il Presidente, essendo il presente atto urgente ed improrogabile in considerazione della sentenza esecutiva in oggetto, al fine di evitare la notificazione degli atti dell'esecuzione dalla controparte, la quale deve comunque rispettare il termine ex legge n. 30 del 28.2.1997 previsto in 120 giorni dalla notifica alle pubbliche amministrazioni del titolo esecutivo, pone in votazione



l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 10
FAVOREVOLI	n. 8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Nannetti, Paradisi, Rebecchi e Zaniboni.
ASTENUTI	n. 2 (Consigliere Magnani e Consigliera Bellucci)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA